COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1201

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari (4565)

CERVONE ed altri: Disposizioni relative al personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia (2033) . . . 1201

PRESIDENTE 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208

BOSISIO 1205

CACCIATORE 1204, 1205, 1206, 1208

COCCIA 1204, 1208

MANNIRONI 1207

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1207

PENNACCHINI, *Relatore* 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208

RUFFINI 1204

La seduta comincia alle 9,45.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Amatucci, Bonaiti, Bova e Valiante sono in congedo.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari (4565) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Disposizioni relative al personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia (2033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari » (4565) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone, Canestrari e Ruffini: « Disposizioni relative al personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia » (2023).

Il Relatore, onorevole Pennacchini ha facoltà di svolgere la relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Prima di iniziare la relazione ho il dovere di informare che la V Commissione ha espresso parere favorevole sia per il disegno di legge n. 4565 sia per la proposta di iniziativa parlamentare n. 2023, a condizione che la spesa prevista nella proposta Cervone sia contenuta nei limiti di cui al disegno di legge.

Inoltre la Commissione bilancio avverte che il suo parere favorevole è subordinato al perfezionamento del provvedimento entro il 31 dicembre di questo anno. In caso contrario le somme oggi già disponibili per la copertura della spesa andrebbero in economia. Vi è, quindi, la necessità – da parte nostra e da parte del Senato – di approvare con una certa urgenza questo provvedimento perché,

in caso contrario, verrebbe a mancare l'attuale disponibilità finanziaria.

Mi sembra opportuno iniziare l'esame dei due provvedimenti dal disegno di legge perché per la più ampia portata delle sue norme, e per il fatto di essere di recente emanazione e, quindi, aggiornato alla situazione del momento, si presta ad una analisi più completa.

Il provvedimento mira ad apportare dei modesti miglioramenti al trattamento retributivo dei dattilografi giudiziari. Circa l'opportunità dell'iniziativa credo di non dover spendere molte parole. Mi sembra, quando si ponga mente che questo trattamento, pur con l'integrazione ora proposta dal Ministero, andrebbe da un minimo di 800.000 ad un massimo di 1.400.0000 lire annue lorde dopo venti anni di servizio, che non vi sia bisogno di ulteriori commenti.

Circa l'entità dei miglioramenti proposti, ricordo che il provvedimento oggi al nostro esame è stato preceduto, non molto tempo fa da un altro, con analoghe finalità. Si tratta della attuale legge 11 aprile 1964, n. 264, che ha apportato modifiche al trattamento economico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia che, sino a quel momento, era regolato dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Secondo questa legge del 1960 ai dattilografi giudiziari spettavano all'inizio di carriera lire 800.200 in base al coefficiente 157; dopo 4 anni, coefficiente 180, lire 890.400; dopo altri 8 anni, coefficiente 202, lire 1.032.600; dopo altri 10 anni, coefficiente 229, lire 1.145.800. In definitiva da un minimo di lire 800.200 a un massimo di lire 1.145.000, raggiunto dopo ventidue anni di servizio!

Con la legge n. 264 del 1964 è stata disposta una riduzione di due anni rispetto al periodo di tempo precedentemente necessario per raggiungere il coefficiente 180, cioè per fruire del primo stipendio successivo a quello iniziale, lasciando immutati i periodi degli scatti successivi; di conseguenza, lo stipendio massimo di lire 1 milione e 145 mila divenne raggiungibile dopo venti anni di servizio, anziché dopo ventidue, oltre all'anticipo di due anni nel raggiungimento degli stipendi intermedi.

Puramente formale, invece, il rapporto allo stipendio iniziale, anziché al precedente, per indicare il periodo di maturazione degli stipendi successivi. Per esempio, la precedente norma disponeva che il coefficiente 202 dovesse raggiungersi dopo otto anni dal precedente; qui il riferimento è dopo dieci anni dall'iniziale, il che significa la stessa cosa, tenuto conto del diffalco di due anni, dianzi ricordato.

È da tenere presente, inoltre, che dal nuovo rapporto si faceva eccezione per i dattilografi ex combattenti od orfani di guerra che, a norma delle vigenti disposizioni, beneficiano alla data di ingresso in carriera dell'attribuzione immediata del coefficiente successivo dell'iniziale. Per essi si continuava ad usare la vecchia formula (nella specie, coefficiente 202 dopo otto anni dall'attribuzione del coefficiente 180) e questo per evitare gli equivoci ai quali si sarebbe potuto prestare il riferimento allo stipendio iniziale, per essi diverso da quello normale.

Il disegno di legge in esame – fermo restando il coefficiente 180 dopo due anni di servizio – abbrevia di tre anni il periodo necessario per raggiungere il coefficiente 202 (sette anni dall'iniziale, anziché dieci; ovvero cinque dal precedente, anziché otto); di un ulteriore anno quello necessario per raggiungere il successivo coefficiente 229 (sedici anni dall'iniziale, anziché venti, ossia nove dal precedente, anziché dieci) e introduce infine un ulteriore coefficiente, il 271, corrispondente a lire 1 milione 397.500 dopo venti anni di servizio. Di conseguenza, un aumento di lire 251.700 annue lorde all'apice della carriera, oltre un anticipo, rispettivamente di tre e di quattro anni, nel raggiungimento degli stipendi intermedi.

Prego i colleghi di riflettere su questi dati, perché la prolissità dell'esposizione e l'aridità delle cifre potrebbero aver distratta l'attenzione dalla loro reale ed effettiva consistenza.

Ripeto, pertanto, quanto ho asserito in apertura: si tratta di miglioramenti di portata ben modesta – ad un trattamento già più che modesto in partenza – sui quali mi auguro di trovare tutti d'accordo.

Rimane, a questo punto, da prendere in considerazione la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri. Con essa viene prevista la retroattività, agli effetti economici, dell'abbreviazione di due anni disposta dalla legge del 1964 per il raggiungimento degli stipendi successivi all'iniziale (in pratica interessa soltanto il primo stipendio successivo all'iniziale, in quanto al momento della sua presentazione erano trascorsi appena poco più di quattro anni dall'istituzione del ruolo, avvenuta con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196). In altre parole la proposta

Cervone mira a far sì che, per i dattilografi che sono in attesa di maturare il quadriennio previsto dalla norma precedente per aver diritto al coefficiente 180, l'attribuzione del relativo stipendio venga disposta non più dalla data di entrata in vigore della nuova legge 11 aprile 1964, n. 264, bensì dalla pregressa data di compimento del primo biennio di servizio, nuovo termine stabilito dalla legge stessa.

Desidero, dichiarare, a questo punto, che comprendo ed apprezzo vivamente i motivi che hanno ispirato il deputato Cervone nel presentare questo progetto, data che l'esiguità del trattamento economico previsto per questa categoria giustifica ogni tentativo di migliorarlo. Sarei veramente felice di poter dare la mia adesione anche a questa proposta; ma devo, per onestà, far riflettere la Commissione su due punti. Innanzi tutto, faccio notare che, per principio, ogni disposizione che comporta miglioramenti retributivi deve limitare la propria efficacia al futuro, proprio per non far riprendere in esame posizioni ormai consolidate e definite nel tempo. È ben vero che, nel caso in esame, gli effetti di una eventuale retroattività si sarebbero esauriti nell'ambito degli stessi beneficiari della legge 264, trattandosi di un ruolo di istituzione molto recente; ma è altrettanto vero che una deroga all'indirizzo generale non mancherebbe di costituire un pericoloso precedente che potrebbe essere invocato, e con ragione, in casi consimili, passati e futuri.

Però esistono, purtroppo, delle controindicazioni di ancora maggiore portata. L'approvazione della proposta Cervone comporterebbe il ritorno del provvedimento innanzi alla Commissione bilancio per il prescritto parere. È vero che questa ha già dato parere favorevole alla proposta Cervone, però nei limiti stabiliti dallo stanziamento previsto con il disegno di legge governativo. Poiché, secondo i calcoli fatti dagli uffici tecnici del Ministero, si è visto che questi limiti verrebbero superati di circa 160 milioni di lire, evidentemente non si potrebbe dar corso a questa proposta senza il parere favorevole della Commissione bilancio.

Ma c'è un altro ostacolo ed è quello di fornire ad altre categorie la possibilità di invocare questo precedente per casi simili. Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, nel caso specifico, occorrerebbe chiedere anche il parere della I Commissione affari costituzionali, che in questa materia è vincolante. Tale parere non è stato sin'ora chiesto in quanto, secondo la formulazione del disegno di legge, eravamo in armonia con le norme relative al rapporto di pubblico impiego. Introducendo le modifiche di cui alla proposta Cervone, ci troveremo nella necessità di dover acquisire ed applicare il parere della I Commissione.

Tutto ciò sarebbe veramente auspicabile se non fossimo iugulati dalla ristrettezza del tempo a disposizione; anche le organizzazioni sindacali di categoria hanno dichiarato che, pur di ottenere questi, sia pur modestissimi, miglioramenti – tuttavia concreti – sono disposte a non insistere per quanto riguarda le altre rivendicazioni contenute sia nella proposta Cervone quanto in un'altra proposta di legge che avevo in animo di proporre e che non ho presentato sempre per questi motivi.

Quindi, con un certo rammarico e con un certo dolore, mentre esprimo parere incondizionatamente favorevole al disegno di legge, non posso fare altrettanto per la proposta di legge di iniziativa del deputato Cervone per motivi di natura essenzialmente tecnica. Però desidero formulare un sincero voto perché la situazione dei dattilografi giudiziari sia in ordine alla modestia della loro retribuzione sia in ordine alla necessità di farli fruire di tutti i vantaggi degli scatti biennali e dei benefici di anzianità, con le decorrenze vere delle loro prestazioni possa essere, senza ulteriore indugio, modificata nella prossima legislatura in sede di revisione delle condizioni di una benemerrita categoria.

Passando alla parte formale del disegno di legge, mi permetto presentare degli emendamenti che non mutano minimamente la sostanza delle varie norme ma rendono la forma non solo più accettabile ma, vorrei dire, armonizzata con le espressioni tecnico-formali usate per l'approvazione di analoghi disegni di legge.

Propongo di sostituire nell'ordine all'articolo 1 l'attuale articolo 2 con alcune modifiche formali. Il testo è il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Gli intervalli di tempo richiesti per la attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i dattilografi che, a norma delle disposizioni in vigore, beneficiano alla data d'ingresso in carriera del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio corrispondente all'ex coefficiente

180, gli intervalli di tempo indicati nell'articolo seguente ai fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due anni ».

Il secondo emendamento si propone di porre quale articolo 2 l'attuale articolo 1 del disegno di legge.

A questi due emendamenti mi permetto di aggiungere un terzo relativo all'entrata in vigore della legge. Data l'urgenza mi permetto di suggerire un emendamento con cui si dichiara che la legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Per quanto mi riguarda, vorrei che mi si confermasse che la dizione contenuta e nel testo governativo e nel testo proposto dal relatore al nuovo articolo 1 comprende effettivamente gli ex combattenti e gli orfani di guerra...

PENNACCHINI, *Relatore*. La dizione proposta è stata studiata apposta per questa categoria...

PRESIDENTE. Ho fatta questa osservazione perché mentre nell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1964, sono esplicitamente menzionati gli ex combattenti e gli orfani di guerra, nel testo governativo e in quello da lei proposto, onorevole relatore, la formula è, forse, meno chiara. Non vorrei che nell'interprete sorgesse qualche incertezza a questo proposito.

Aggiungo un'altra osservazione che ella vorrà cortesemente valutare. Il testo governativo nell'articolo 2, oltre a sostituire l'articolo 6, prevede anche di sostituire il primo comma dell'articolo 56 della legge del 1960 n. 1964. È necessario mantenere questo riferimento ?

A queste domande ella potrà rispondere in sede di replica, dopo gli interventi degli altri colleghi.

Ella, onorevole Ruffini, che è presentatore di una proposta di legge vertente su analoga materia, ha qualcosa da aggiungere ?

RUFFINI. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente. Mi sembra, però, che la sua osservazione circa la necessità di evitare interpretazioni sbagliate sia pertinente. Non ho approfondito l'argomento, ma so che le persone appartenenti alle categorie privilegiate – ex combattenti, orfani di guerra – sono molto preoccupate, perché ritengono che il testo governativo non sia tale da consentire una interpretazione pacifica e senza possibilità di equivoci.

CACCIATORE. In linea di massima, sono d'accordo sulla portata di questo provvedimento però non trovo giusta la tabella.

Il relatore ha detto che si tratta di aumenti modestissimi. Ebbene, io propongo di abbreviare i periodi di tempo fra gli scatti dei coefficienti 202, 229 e 271, portandoli rispettivamente a cinque, dieci e quindici anni.

Questo emendamento non comporterebbe alcuna modifica alla copertura della spesa, perché nel disegno di legge è previsto uno stanziamento per il 1968-69, mentre il primo effetto del mio emendamento si avrebbe tra cinque anni: in tal modo la modifica della spesa verrebbe conglobata nelle variazioni degli stati di previsione delle spese annuali. A mio parere è necessario abbreviare il periodo di tempo per il passaggio da coefficiente a coefficiente anche in considerazione della legge che recentemente è stata approvata dalla Camera per gli ex combattenti e per i mutilati. Gli ex combattenti, infatti, hanno la possibilità di un esodo anticipato di sette anni; i mutilati di dieci anni. Allora, se vogliamo veramente facilitare questo esodo ed agevolare le categorie, è necessario anche ridurre il periodo di tempo per ciascun scatto. Se continuiamo a parlare di quindici, sedici, o anche sette anni, molti ex combattenti o mutilati difficilmente potranno giovarsi di questo disegno di legge.

Mi permetto di insistere sul mio emendamento, in quanto non prevede, per il momento, alcuna modifica nello stanziamento previsto dal disegno di legge.

COCCIA. Osservo che ci stiamo occupando solo ora, quasi alla fine del nostro mandato, di una categoria di cui avevamo cominciato ad interessarci all'inizio della legislatura. Se non vado errato, circa cinque anni or sono ci impegnammo (ed il Governo in particolare) a rivedere il trattamento normativo ed economico dei dattilografi ed amanuensi giudiziari. Purtroppo, il nostro interessamento prende forma solo a fine legislatura, sotto la mannaia di tempi brevissimi, che ci impediscono un approfondito esame della materia, che vincolano eventuali modifiche, che ci mettono nella condizione di non operare.

Tuttavia, il relatore ha avuto la sincerità di riconoscere che questo disegno di legge è di una portata estremamente modesta, e che – noi aggiungiamo – non avrà effetti incisivi su questa categoria degli ausiliari di giustizia, che sono la cenerentola degli impiegati dell'amministrazione della giustizia: ci sono addirittura casi inconcepibili, intollerabili, di amanuensi retribuiti con 27.000 lire mensili.

Esaminando questo provvedimento, mi sembra che ne dovremmo mettere in luce l'insufficienza e la limitatezza che, del resto, credo nessuno dei colleghi vorrà contestare.

Per questi motivi mi pare che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri andrebbe esaminata e non disattesa soprattutto per quanto riguarda la modifica del coefficiente dal 157 al 180. Non mi sembra che la impostazione data dal collega Pennacchini in ordine ai problemi economici sia interamente convincente.

Lo è, quando si appella alla esigenza di far presto; lo è quando ci richiama a considerazioni di economia di lavoro legislativo, però sul terreno della copertura finanziaria non ne siamo convinti. Questo lo diciamo perché sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia sono state realizzate indubbiamente delle economie, anche in relazione alla assunzione nell'ottobre del 1964 di 550 dattilografi, con un ritardo di sei mesi rispetto al momento della entrata in vigore della legge, 14 aprile 1964. Economie sono state realizzate anche in relazione agli aumenti delle tasse sui decreti penali per cui anche la proposta di legge Cervone, volendo, avrebbe la sua copertura.

L'aspetto più carente – sul quale la categoria stessa non sembra essere acquiescente, come ci ha detto il collega Pennacchini – è il punto concernente la retroattività del provvedimento che va dal 1° ottobre 1967, anziché dal compimento della richiesta anzianità di sette anni. Ci sembra giusto che chi è entrato per primo in carriera debba conservare la propria anzianità acquisita.

Ora, l'impossibilità dell'accoglimento della proposta Cervone e il non stabilire una retroattività che tenga conto dell'anzianità realmente maturata dai singoli rapprestano degli aspetti che non dovrebbero essere presi in considerazione.

Ho ritenuto di dover porre questi temi all'attenzione degli onorevoli Commissari, in quanto suppongo che se esaminassimo meglio la questione si potrebbe trovare una via di uscita. Penso che, almeno il principio della retroattività possa essere salvato.

In via subordinata, se non fosse assolutamente possibile salvare la efficacia della retroattività agli effetti economici, propongo di approvare la retroattività stessa ai fini giuridici.

Questi sono i rilievi e le osservazioni che sorgono da un primo esame di questo disegno di legge che è carente e ben limitato.

CACCIATORE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla misura degli stipendi di cui godono attualmente i dattilografi giudiziari. Hanno uno stipendio iniziale che è di appena 66.683 lire al mese; dopo 2 anni passano a 74.200 e, successivamente, dopo 7 anni dovrebbero passare ad uno stipendio sempre inferiore alle 100.000 lire.

Non chiedo che lo stipendio iniziale sia subito aumentato in quanto mi rendo conto che il Governo dovrebbe modificare la copertura della spesa, ma dovremmo fare in modo di dare la possibilità a questi dattilografi di percepire, dopo alcuni anni di servizio, uno stipendio superiore a quanto non sia oggi previsto.

BOSISIO. Dichiaro che mi associo in pieno alla relazione svolta dal collega Pennacchini.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se fosse possibile prevedere una modifica, al primo comma dell'articolo 3, del seguente tenore: « Ove la data del compimento dell'anzianità ai sensi del precedente articolo 1 sia anteriore, la presente legge, ai soli effetti giuridici, ha effetto da tale seconda data ».

Ciò vorrebbe dire che nel computo della anzianità futura si potrà tener conto di questo passaggio di scaglione.

PENNACCHINI, *Relatore*. La formula dell'articolo 1 (già 3), relativa all'ex coefficiente 180 si riferisce essenzialmente agli ex combattenti ed agli orfani di guerra in quanto l'articolo 6 (cui viene fatto riferimento) parla proprio di questo personale: l'interpretazione non si sembra difficile. Tuttavia non avrei nulla in contrario ad inserire anche nel testo di questo articolo le parole: « ex combattenti od orfani di guerra ».

Circa la questione riguardante l'articolo 56, dobbiamo tener presente che questo articolo introduceva una novità e cioè lo scatto del coefficiente maturava non rispetto allo stipendio iniziale, ma a quello precedente.

L'articolo 6, invece, ha eliminato questo sistema, ed ha fatto di nuovo riferimento allo stipendio iniziale. Quindi, praticamente, l'uno elide l'altro.

Quando noi, nel testo del disegno di legge al nostro esame, diciamo chiaramente che tutto ciò va calcolato dallo stipendio iniziale, praticamente non hanno più motivo di esistere né l'articolo 6, né l'articolo 56. Ecco perché nel testo degli emendamenti da me presentati questi due riferimenti scompaiono, anche per non dare luogo ad equivoci di sorta.

Il collega Cacciatore ha presentato un emendamento tendente a ridurre il periodo

degli anni di permanenza nei vari coefficienti. Pur apprezzando lo spirito che ha animato il collega Cacciatore nella presentazione di questo emendamento, – spirito che, desidero ricordarlo, ha trovato fin dall'inizio consenziente il relatore – mi permetto di osservare che non è esatto che questo emendamento non comporti oneri finanziari. Poiché la carriera di questi dattilografi è cominciata nel 1960, e dal 1960 ad ora sono passati più di cinque anni, ciò comporterebbe, fin d'ora, un aumento di spesa per il quale, ripeto ancora una volta, non abbiamo il parere della Commissione bilancio.

CACCIATORE. Allora, se il periodo fosse di dieci o quindici anni, la sua obiezione non avrebbe più valore...

PENNACCHINI, *Relatore*. Io devo fare un'osservazione di questo genere, perché il suo emendamento, onorevole Cacciatore, è comprensibile dei periodi di cinque e di dieci anni...

CACCIATORE. Lo potremmo allora modificare...

PENNACCHINI, *Relatore*. D'altra parte – e mi appello per questo alla competenza del Presidente – non so se si possano stabilire oneri per il futuro, gravanti cioè negli stati di previsione degli anni prossimi, senza interpellare la Commissione bilancio. Si tratta, pur sempre, di un aumento di spesa, sia pure differita in esercizi molto di là da venire, ma si diversifica dallo stanziamento attualmente previsto nel disegno di legge.

CACCIATORE. In che maniera, allora, è possibile agevolare gli ex combattenti e gli orfani di guerra?

PENNACCHINI. Nell'articolo 2 dell'attuale disegno di legge è già previsto che per gli ex combattenti e per gli orfani di guerra vi è uno scatto anticipato di due anni ed abbiamo già il parere favorevole della Commissione bilancio.

CACCIATORE. Ma nell'ipotesi di esodo anticipato per gli ex combattenti, la liquidazione avverrebbe dopo che lo stipendio ha raggiunto, con i sette anni il coefficiente relativo?

PENNACCHINI, *Relatore*. Questo è previsto dal disegno di legge, il quale stanzia 39 milioni di lire per questo scorcio di esercizio finanziario e 120 milioni di lire per il prossimo.

L'onorevole Cacciatore vorrebbe introdurre delle novità che nessuno più di me sarebbe felice di approvare. Però mi trovo in circostanze di fatto tali per cui non posso esprimere il mio parere definitivo se prima non ho ricevuto quello della Commissione bilancio.

Questa, purtroppo, è la realtà della situazione che vorrei far presente anche al collega Coccia. Ho apprezzato molto il suo intervento, anche in ordine alla sensibilità che egli ha riconosciuto al relatore. Noi tutti potremmo sostenere quanto egli ha affermato; vorrei anche dire, che è molto lusinghiero e molto facile sostenere questi punti di vista. Ma prego i colleghi di riflettere sulla delicata situazione in cui si trova il relatore che deve, purtroppo, fare anche la parte del censore, perché è tenuto ad applicare determinati princìpi regolamentari per cui o si approva il provvedimento in questa forma o cade tutto. Vi prego di considerare la mia situazione: vorrei venire incontro alle necessità che avete esposto, anche in ordine alla estrema modestia del trattamento di questi dattilografi (il collega Cacciatore sottolineava le 67.000 lire dello stipendio iniziale). Siamo d'accordo su tutto questo: però non siamo in grado, nella nostra competenza di Commissione giustizia in sede legislativa, di migliorarne la situazione economica.

Nella parte finale della mia relazione, ho fatto appello alla sensibilità del Governo, perché all'inizio della prossima legislatura metta immediatamente in discussione questo argomento, anche in modo da sanare delle situazioni manifestamente ingiuste. Questo è veramente un appello che rinnovo con tutto il cuore, con tutta la passione, al Governo ed anche a noi stessi.

Purtroppo oggi, 7 dicembre 1967, non abbiamo altra alternativa che approvare il disegno di legge così com'è o non approvarlo. Non approvarlo significa non dare ai dattilografi giudiziari neppure questo contentino, questo gettone di consolazione.

Circa la proposta fatta, con chiara sensibilità, dal Presidente, vorrei pregarlo, se possibile, di precisare meglio quello che egli intende conseguire con il suo emendamento. Cosa significa « agli effetti giuridici »?

PRESIDENTE. Mi riferisco all'anzianità.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ma anche questo comporta scatti, aumenti di retribuzione ed allora ricadiamo nella stessa difficoltà. Se « anzianità » significa semplicemente possibilità di ottenere più rapidamente una certa promozione, ma senza alcun miglioramento di stipendio, non so se questi dattilografi sarebbero tanto ansiosi di raggiungere un grado superiore restando sempre allo stipendio attuale.

PRESIDENTE. L'emendamento avrebbe un effetto differito nel tempo, per quanto riguarda le pensioni.

MANNIRONI. Sono del parere che si debba accogliere la proposta del relatore di approvare il disegno di legge così com'è. Se cercassimo di far passare degli emendamenti tendenti ad una maggiorazione delle retribuzioni, comprometteremo anche la possibilità di dare ai dattilografi quanto il disegno di legge prevede.

Per evitare questo pericolo, sono del parere che il disegno di legge va approvato così com'è stato presentato.

PENNACCHINI, *Relatore*. Di mala voglia, anche in questo caso, il parere del relatore è che non si possa procedere all'approvazione di questo emendamento senza averlo sottoposto preventivamente al parere delle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

Invito quindi, ancora una volta, gli onorevoli colleghi ad approvare il testo del disegno di legge così com'è stato presentato, con quegli emendamenti, di natura puramente formale, che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo quanto esposto dal Relatore ho poco da aggiungere. Voglio soltanto dire che il problema dei dattilografi si inquadra nel più ampio problema della riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia e come tale esigerà uno studio più approfondito. Vi è una serie di proposte, che vanno attentamente vagliate, per dare a questa categoria una sistemazione organica. Allo stato attuale delle cose però non siamo giunti alla maturazione delle scelte ed alla necessaria disponibilità di mezzi finanziari per poterle realizzare.

Questo provvedimento, indubbiamente, è parziale, però segue a breve distanza un altro provvedimento che ha cominciato a sottrarre questa categoria dalla situazione di incertezza in cui si trovava ed a darle una certa regolamentazione.

Nonostante i suoi limiti, questo provvedimento rappresenta l'interesse e l'attenzione che il Governo ha per questa categoria, veramente benemerita.

In particolare aggiungo che, soprattutto per quanto riguarda la proposta Cervone, sostenuta dall'onorevole Coccia, ci siamo preoccupati di studiare la possibilità di accogliere la proposta stessa, ma non è stato possibile per gli oneri che essa comporta, e che sono tali da non poter essere contenuti nello stanziamento previsto per il disegno di legge, così come è stabilito dalla Commissione bilancio.

Il finanziamento del disegno di legge, per l'ultimo trimestre 1967, è stato reperito con alcune economie sulla spesa del Ministero di grazia e giustizia, mentre i fondi predisposti per la copertura della spesa propria dell'esercizio 1967 non possono essere utilizzati che durante l'anno di competenza.

Pertanto, dopo esserci convinti che non vi erano possibilità di accoglimento per la proposta Cervone, siamo costretti a chiedere alla Commissione di approvare il testo del disegno di legge apportandovi soltanto gli emendamenti proposti dal relatore.

Dobbiamo tener presente che se non riusciamo a varare questa legge entro il 31 dicembre, il finanziamento decade; questa è la ragione tecnica per cui non possiamo accogliere alcun emendamento migliorativo sul piano economico.

Tutti gli emendamenti proposti, salvo quelli del relatore, comportano miglioramenti finanziari e, pertanto, saremmo costretti a chiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio nonché alla Commissione affari costituzionali; ciò comporterebbe la impossibilità di approvare questo provvedimento entro il 31 dicembre prossimo.

Per queste considerazioni, il Governo è costretto a non accogliere gli emendamenti proposti, salvo gli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

« La tabella *B* allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Dattilografi giudiziari . . . N. 2.400

EX COEFFICIENTE		STIPENDIO ANNUO LORDO
157	Stipendio iniziale . .	L. 800.200
180	Stipendio dopo due anni dall'iniziale . .	» 890.400
202	Stipendio dopo sette anni dall'iniziale . .	» 1.032.600
229	Stipendio dopo sedici anni dall'iniziale . .	» 1.145.800
271	Stipendio dopo venti anni dall'iniziale . .	» 1.397.500

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, è sostituito dal seguente:

« Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale.

Per i dattilografi ex combattenti e orfani di guerra che, a norma delle disposizioni in vigore, beneficiano alla data d'ingresso in carriera del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 180, gli intervalli di tempo indicati nell'articolo seguente ai fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due anni ».

Pongo in votazione il testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Sull'attuale articolo 2, cioè sulla tabella, è stato presentato un emendamento dall'onorevole Cacciatore circa l'abbreviazione del periodo di tempo per passare da coefficiente a coefficiente. Insiste il proponente nel suo emendamento?

CACCIATORE. Poiché il relatore ed il Governo hanno fatto presente che, per accogliere il mio emendamento, sarebbe necessario sospendere la discussione del disegno di legge e chiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio, oltre che alla I Commissione affari costituzionali, per evitare che gli interessati debbano ancora aspettare prima di usufruire dei benefici, seppure modesti, previsti da questa legge, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 7 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

« La tabella *B* allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Dattilografi giudiziari . . .	N.	800.200	

EX COEFFICIENTE		STIPENDIO ANNUO LORDO
157	Stipendio iniziale . .	L. 800.200
180	Stipendio dopo due anni dall'iniziale . .	» 890.400
202	Stipendio dopo sette anni dall'iniziale . .	» 1.032.600
229	Stipendio dopo sedici anni dall'iniziale . .	» 1.145.800
271	Stipendio dopo venti anni dall'iniziale . .	» 1.397.500

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sull'articolo 3 avevo presentato io stesso un emendamento che ritiro per le stesse ragioni che hanno indotto il collega Cacciatore a ritirare il suo.

COCCIA. Le considerazioni del Presidente e del collega Cacciatore ci inducono a non far nostro, come avremmo voluto, questo emendamento.

Dobbiamo però dire, per amore di verità, che non siamo totalmente convinti della spiegazione dataci dal collega Pennacchini.

PENNACCHINI, *Relatore*. Se il mancato convincimento deriva da insufficientza del relatore, ne chiedo scusa. Purtroppo, però, ho l'impressione che dipenda dal fatto reale che qualunque emendamento che importi un aumento, anche di una lira di spesa, deve preventivamente essere approvato dalla Commissione bilancio. Ora, anche gli aumenti di pensione, significano un aumento di spesa.

Quindi l'emendamento – che l'onorevole Coccia avrebbe voluto far suo, che io avrei voluto far mio cento volte – non può trovare applicazione oggi, in questa sede, perché manca il parere della Commissione bilancio.

Quindi, se il collega Cacciatore – con una sensibilità di cui gli va dato atto – ha rinunciato al suo emendamento per questo particolare motivo, prego il deputato Coccia, di non insistere e di non dare la colpa al relatore di non averlo convinto. Non è, infatti, il relatore che si deve convincere: si tratta di uno stato di fatto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1967.

Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 39.000.000 per l'anno fi-

nanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno numeri 1001, 1050, 1111 e 1160 per gli importi rispettivamente di lire 5.000.000, 2.000.000, 12.000.000 e 20.000.000.

Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 220.000.000 per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è, infine, un articolo aggiuntivo, proposto dal Governo e dal relatore, che è di evidente importanza. Ne do lettura:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO